

d) valori medi durante il periodo di campionamento di 8 ore

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Idrocarburi policiclici aromatici IPA | 0.01 mg/Nm ³ |
| 2) PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0.1 ng/Nm ³ |

2.3 Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO):

- 50 mg/Nmc di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nmc di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

2.4 Non si deve tener conto degli agenti inquinanti di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione dei rifiuti come pure di CO se:

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
- il valore di C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

2.5 I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2.2 lett. a) e al paragrafo 2.3 lett. a) e tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 2.2 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 2.2, lett. b) e se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2.3, lett. b.
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 2.2, lett. c) e d), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale capoverso.

2.6 In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui viene effettuato il recupero, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

2.7 Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto dall'art 3 commi 2 e 5 del D.M. 12 luglio 1990.

2.8 Per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani si applicano i metodi di misurazione CEN 1948; Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124.

2.9 Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene